



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 11

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. MODIFICA ARTICOLO 17.

L'Anno **duemilaquattordici** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **20:45**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
FACCIOLI SIMONE	Presente
FACCIOLI ANTONIO	Presente
LICCARDO FRANCESCO	Presente
PRATI JACOPO	Presente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
MARCHINI DAVIDE	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
BEGNONI PAOLO	Presente
BONETTI ELIA	Presente
PIETROPOLI ANTONELLA	Assente
FORONCELLI LIVIO	Presente
TREMATORE ANTONIO	Presente
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
ANSELMI GINO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio autovettura con conducente. Approvazione modifica art. 17.

Il Sindaco propone l'adozione della sotto riportata proposta di deliberazione:

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2004 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio autovettura con conducente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19.03.2013 pubblicata sul BUR n. 30 del 02.04.2013 che all'art. 2 stabilisce di adottare il seguente indirizzo in base al quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera b) della Legge regionale 22/2006 recante Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via terra, ***"prevedere la durata illimitata delle licenze e autorizzazioni, ovvero prevedere un procedimento di rinnovo ad avvio d'ufficio con rinnovo tacito del titolo in assenza di motivi ostativi accertati dall'Amministrazione. Prevedere un sistema di controlli d'ufficio sulla permanenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal regolamento che risponda al principio di effettività e che riguardi, in particolare, la totalità dei titoli abilitativi rilasciati con periodicità triennale. Ove sorgano ragionevoli dubbi sulla permanenza dei requisiti, rimane ferma la potestà di procedere in ogni tempo agli accertamenti d'ufficio necessari. Abrogare ogni altro adempimento amministrativo inutile ed in particolare il visto annuale di vidimazione"***.

Richiamato l'art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni - del vigente Regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio autovettura con conducente, che prevede:

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del servizio attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'eventuale documentazione, richiesta deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
3. Rimane fermo l'obbligo della revisione dell'autoveicolo da parte della M.C.T.C. ai sensi del Codice della Strada. Il responsabile del servizio, in qualunque momento, potrà richiedere di sottoporre al controllo i mezzi adibiti al servizio di noleggio per verificare lo stato di conservazione e di decoro degli stessi.
4. Le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
5. Al fine del controllo per il rinnovo quinquennale, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A..

Ritenuto, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19.03.2013, modificare l'art 17 attualmente in vigore, come segue:

- 1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente hanno durata illimitata.**

2. Il responsabile del servizio, in qualunque momento, potrà verificare d'ufficio la permanenza dei requisiti e dei titoli abilitativi previsti dalla Legge e dal Regolamento, in capo al soggetto autorizzato.

VISTE:

- Le DGR 1599/2011 e 1419/2012;
- La Legge 35/2012;

VISTO l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) **DI RITENERE** le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) **DI APPROVARE** la modifica all'art. 17 del regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio autovettura con conducente approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2004 come di seguito esposta:

Art. 17 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente hanno durata illimitata.
2. Il responsabile del servizio, in qualunque momento, potrà verificare d'ufficio la permanenza dei requisiti e dei titoli abilitativi previsti dalla Legge e dal Regolamento, in capo al soggetto autorizzato.

- 3) **DI DISPORRE** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Verona - Settore trasporti traffico e mobilità - Unità operativa trasporto pubblico;
- 4) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti al settore Servizi Istituzionali

Oggetto: Regolamento per la disciplina del servizio pubblico non di linea noleggio autovettura con conducente. Approvazione modifica art. 17.

Il Sindaco lascia la parola alla dott.ssa Soave, responsabile del settore Servizi Istituzionali, per l'illustrazione della proposta di delibera in esame.

Dott.ssa Soave: si tratta di una modificazione resa necessaria dalla approvazione di una deliberazione di Giunta Regionale del 2013 con la quale si invitavano i Comuni ad adeguare i propri regolamenti nel senso di prevedere una durata illimitata delle licenze e autorizzazioni rilasciate per il noleggio auto con conducente; con questa proposta si modifica l'art 17 del regolamento che il consiglio comunale aveva approvato nel 2004 solamente nella parte in cui si prevede la durata illimitata delle autorizzazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che non vi sono interventi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

Cap. 37060 - Via C. Bon Brenzoni, 26

Tel. 0456335800 * Fax 0456335833

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

INDICE

Disposizioni Generali

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizione dei servizi

Condizioni di Esercizio

- Articolo 3 Titoli per l'esercizio del servizio
- Articolo 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio
- Acquisizione delle autorizzazioni
- Articolo 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 6 Idoneità morale
- Articolo 7 Idoneità professionale

Contingenti delle autorizzazioni

- Articolo 8 Contingenti

Rilascio delle autorizzazioni

- Articolo 9 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di n.c.c.
- Articolo 10 Bando di Concorso
- Articolo 11 Presentazione delle domande
- Articolo 12 Commissione di Concorso
- Articolo 13 Titoli valutabili o di preferenza
- Articolo 14 Materie d'esame
- Articolo 15 Validità delle graduatorie
- Articolo 16 Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 17 Durata e validità delle autorizzazioni
- Articolo 18 Inizio del servizio

Trasferimento delle autorizzazioni

- Articolo 19 Trasferibilità per atto tra vivi
- Articolo 20 Trasferibilità per causa morte del titolare
- Articolo 21 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
- Articolo 22 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

Obblighi, diritti e divieti dei conducenti

- Articolo 23 Obblighi dei conducenti
- Articolo 24 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di n.c.c.
- Articolo 25 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio
- Articolo 26 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio
- Articolo 27 Divieti specifici per l'esercente il servizio di n.c.c.

Contrassegni identificativi e strumentazioni

- Articolo 28 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Articolo 29 Caratteristiche specifiche per autovetture adibite al servizio n.c.c.
- Articolo 30 Controlli sui veicoli
- Articolo 31 Avaria dell'autovettura

Modalità per lo svolgimento del servizio

Articolo 32 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
Articolo 33 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Articolo 34 Tariffe
Articolo 35 Ferie, assenze, aspettativa
Articolo 36 Vigilanza

Illeciti e sanzioni

Articolo 37 Sanzioni
Articolo 38 Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 39 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Articolo 40 Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 41 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
Articolo 42 Reclami

Norme finali e transitorie

Articolo 43 Norma finale
Articolo 44 Abrogazione di precedenti disposizioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio autovettura con conducente, di cui all'art. 4 della L.R. 22/96 e all'art. 85, lett. b) del D. L.vo 285/92.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene all'interno della rimessa, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - d) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
 - e) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - g) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- I. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati, purchè legalmente residenti in Italia;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, di un'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente oppure disporre di una rimessa nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione Veronese Tartarotione di cui fa parte anche il Comune di Mozzecane.

Articolo 6 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni provvista di cui all'art. 2 della Legge 15.12.90, n.386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della Legge 20.02.58, n.75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Articolo 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A..

CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate nel numero di 3 in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 628 del 22.03.2002.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura c. c.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate mediante concorso pubblico per titoli ed esami a singoli o a società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, su iniziativa dell'Amministrazione comunale si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Articolo 10 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Articolo 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere firmate e presentate al Sindaco, in carta resa legale, in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/68, e del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal responsabile del settore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove prevista, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del servizio.

Articolo 13 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di presenza nel settore: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di dipendente e/o collaboratore per il servizio di noleggio con conducente o di sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - c) numero di posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di sei punti;
 - d) essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
 - e) esistenza e numero di uffici aperti al pubblico;
 - f) titolo di studio, oltre la scuola media: punti 1;
 - g) la conoscenza di almeno una lingua straniera: punti 1
 - h) i carichi di famiglia;
2. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

Articolo 14 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Articolo 15 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

Articolo 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente hanno durata illimitata.
2. Il responsabile del servizio, in qualunque momento, potrà verificare d'ufficio la permanenza dei requisiti e dei titoli abilitativi previsti dalla Legge e dal Regolamento, in capo al soggetto autorizzato.

Articolo 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Articolo 20- Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità della licenza o

dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Articolo 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 22 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. La condizione di collaboratore è limitata ad una cerchia ben determinata di familiari, così come di seguito indicato:

a) il coniuge;

b) i parenti entro il terzo grado, cioè: in linea diretta: nonni, genitori, figli, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.

5. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;

b) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. L.vo 08.08.94, n. 490 (autocertificazione antimafia);

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;

e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;

f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;

g) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;

h) appendice al contratto di copertura assicurativa che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

6. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

7. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

a) mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;

b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;

c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa;

d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;

e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare gli animali di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D. L.vo n. 285/92, nell'osservanza delle norme prescritte in materia, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposto a disinfezione presso l'ufficio comunale competente;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Articolo 24 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Articolo 25 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 lettera k) del presente regolamento.

Articolo 26 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 27 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 26 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI

Articolo 28 - Caratteristiche e contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92.

Articolo 29 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di n. c. c.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 28, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
- b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
- f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Articolo 30 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 28 e 29 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate o accertate, il Responsabile del servizio provvede alla sospensione della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

Articolo 31 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 32 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Articolo 33 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Articolo 34 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana.

Articolo 35 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Articolo 36 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento spetta al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

ILLECITI E SANZIONI

Articolo 37 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Articolo 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D. L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,64 a Euro 206,58 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Articolo 39 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie gli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

- h) esercita una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
 - i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il responsabile del servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
 3. Il responsabile del servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
 4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
 5. E' facoltà del responsabile del servizio sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
 6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
 7. Il responsabile del servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
 8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
 9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 19 e 20 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 19 e 20.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Articolo 41 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

- I. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Articolo 42 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, mediante dichiarazione scritta da inoltrare al Comune.
2. Il responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvederà se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

1. Agli effetti del presente regolamento per "responsabile del servizio" si deve intendere responsabile del servizio di polizia amministrativa e per "ufficio competente" si deve intendere l'ufficio di polizia amministrativa.

Articolo 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. MODIFICA ARTICOLO 17.

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere **Favorevole** in ordine
alla regolarità tecnica.

Lì,07-03-14

Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GOBBI LUCIANO

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2014.

Mozzecane, lì 25-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave